ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA
Via Fonda, 3 - 56048 Volterra tel. 0588-86165
C.M. PIIC84200N C.F. 90032000508
COD. UNIVOCO FATTURAZIONE: UFXC4G
piic84200n@pec.istruzione.it - piic84200n@istruzione.it
http://www.icsvolterra.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VOLTERRA
Prot. 0007715 del 24/11/2023
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO PER IL **CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI** AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO	l'art. 21 della L 59/97
VISTO	gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99 "autonomia delle Istituzioni Scolastiche" – curricoli e ampliamento dell'offerta formativa
VISTO	l'art. 7, comma 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/01 modificato dal D.Lgs. 150/09 di attuazione della L. 15/09
VISTO	il D.L. n. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
VISTA	la Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (*Linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T. D. nelle P.A.*);
VISTO	il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice degli appalti";
VISTE	le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 50/16;
VISTO	il D.Lgs. 56/17
VISTO	l'art. 43 del D.I. n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO	L'art. 44 c. 4 del D.I. n. 129/2018 che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'art. 45, c. 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni;
VISTO	in particolare l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO	Il D.M. n. 326/1995 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione (verso i dipendenti della Scuola)";
VISTO	il CCNL del comparto scuola 2016-2018;
VISTO	l'art. 35 del CCNL 2006-09 (collaborazioni plurime);
VISTO	L'art. 57 del CCNL 2006-09 secondo cui il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;
VISTA	La Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008;

VISTO	Le tabelle retributive per compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente e ata per attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo come definite dal CCNL 2007 ridefinite dal CCNL 2018-2021 (tabella E1.6);
VISTO	Le tabelle retributive per compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente e ata per attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo come ridefinite dal CCNL 2018-2021 (tabella E1.6);

EMANA il seguente REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità, Principi e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico.

2. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, **le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera** per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF, RAV e PdM, o nel Programma Annuale; e per la stipula di convenzioni con enti di formazione professionale ed educativa.
In particolare per:
a) garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
b) realizzare progetti didattici;
c) realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
d) garantire la formazione del personale.

Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

3. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli Incarichi conferiti dalle Istituzioni Scolastiche a:

a) personale interno;
b) personale di altre Istituzioni Scolastiche;
c) personale esterno appartenente ad altre PA;
d) personale esterno (privati).

Art. 2 - Individuazione del fabbisogno requisiti oggettivi e soggettivi

1. Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, il dirigente scolastico:

- verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita a norma dell'articolo 1, del presente regolamento.

- individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno, provvede, a conclusione della relativa procedura, alla stipulazione di:
  - contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
  - specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa;

L'affidamento dell'incarico può avvenire attraverso:

- procedura semplificata con affidamento diretto;
- selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti

Art. 3 – Affidamento diretto o procedura semplificata

1. Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:

a. assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico;
b. prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
c. precedente procedura comparativa andata deserta;
d. collaborazioni meramente occasionali;
e. incarichi di natura fiduciaria per manifestazioni particolari che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari, in circostanze in cui si prefigura l'insostituibilità del professionista e la cui previsione di spesa sia inferiore a € 5000,00.

L'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato.

Fatto salvo quanto disciplinato dal precedente comma, negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati con avviso/bando pubblico per il reperimento di esperti da pubblicarsi all'albo del sito web dell'Istituto

Art. 4 – Pubblicazione Avvisi selezione interna

1. Il Dirigente scolastico, sulla base del P.T.O.F. e di quanto deliberato nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti e verifica la disponibilità del personale interno e/o di quello esterno.
2. La selezione delle **risorse interne** (interne all'amministrazione scolastica "collaborazioni plurime") avviene con Avviso pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica per 15 giorni consecutivi, festivi inclusi, esplicitando:

a) oggetto della prestazione;
b) tempi di attuazione;
c) durata del contratto;
d) criteri di selezione;
e) compenso orario e numero di ore complessive;
f) modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande, presentazione che dovrà avvenire via e-mail all'indirizzo piic84200n@istruzione.it o piic84200n@pec.istruzione.it;
g) tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

3. In subordine all'Avviso (quindi con la stessa data di pubblicazione) o alla scadenza della data dello stesso, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito alla pubblicazione del Bando di cui al successivo art.5.
4. Nel caso in cui sia stata presentata una sola istanza di partecipazione, il Dirigente scolastico dà seguito alla procedura di attribuzione diretta dell'incarico, previo accertamento dei requisiti richiesti dall'avviso, senza procedere alla nomina di una Commissione di Valutazione
5. La Commissione di Valutazione, qualora fossero pervenute in tempo utile più di un'istanza di partecipazione, verrà nominata dal Dirigente Scolastico dopo la data di scadenza dell'avviso
6. Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:

- deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
- non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
- non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.

7. Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:

- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
- non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.

Art. 5 – Pubblicazione dei Bandi per l'individuazione di esperti esterni

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi l'art.44 c.4, del D.I. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente, per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro. Nel caso di preventivo accertamento dell'inesistenza di esperti tra personale interno, si procede direttamente all'emanazione del Bando anche senza il passaggio relativo all'emanazione dell'Avviso di cui all'art. 4.

2. Negli altri casi, esaurita la procedura prevista al precedente art. 4, ove ne ricorrano le condizioni, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione di esperti esterni, mediante pubblicazione di apposito bando per 15 giorni consecutivi, festivi inclusi, sul sito web dell'Istituto.

3. Il bando deve contemplare:

a) oggetto della prestazione;

b) tempi di attuazione;

c) durata del contratto;

d) compenso orario e numero di ore complessivo

e) modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande, presentazione che dovrà avvenire via e-mail all'indirizzo piic84200n@istruzione.it o piic84200n@pec.istruzione.it;

f) tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

Alla scadenza del bando, nel caso in cui sia stata presentata una sola istanza di partecipazione, il Dirigente scolastico dà seguito alla procedura di attribuzione diretta dell'incarico, previo accertamento dei requisiti richiesti dal bando, senza procedere alla nomina di una Commissione di Valutazione

6. La Commissione di Valutazione, qualora fossero pervenute in tempo utile più di un'istanza di partecipazione, verrà nominata dal Dirigente Scolastico dopo la data di scadenza del bando.

7. Trascorsi tre giorni dalla data di scadenza del Bando, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito alla procedura semplificata di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 6 - Requisiti richiesti

1. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

   a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
   b. godere dei diritti civili e politici;
   c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
   d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e. dichiarazione dell'esperto che di non essere nella condizione di incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse;
f. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. In questi casi il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma l'aspirante dovrà dimostrare di avere maturato un'esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.
Per ogni gara sarà sottoscritto un **Patto di Integrità** che si allegherà al bando.

2. L'Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p..
3. Nel caso in cui "l'esperto" sia una Associazione o una Ditta, essa dovrà possedere tutti i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico per il servizio richiesto, fornire alla scuola tutti nominativi dei soggetti fisici che forniranno la prestazione, per ciascuno di essi devono essere validi i requisiti di accesso al pubblico impiego, sopra descritti.

In caso di parità di punteggio fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato nel seguente ordine:

- minor onere economico a carico dell'Istituto;
- maggior punteggio nei titoli professionali;
- esperienze pregresse con l'Istituto o con altri Istituti concluse con esito favorevole;
- candidato più giovane

Tabella valutazione titoli ed esperienze

Requisito	Punteggio	Punt.massimo
Laurea attinente	110-103 punti 9 102-95 punti 8 94-86 punti 6 Minore di 86 punti 4	110 e lode 10 punti
Abilitazione	1 per titolo	2 punti
Dottorato		3 punti

Diploma attinente alla tipologia di intervento	Minimo 2	Massimo 4
Possesso, oltre la laurea richiesta, di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento	1 per titolo	5 punti
Competenze informatiche	1 per titolo	3 punti
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza	1 per ogni anno di docenza	5 punti
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza	1 per ogni anno	5 punti
iscrizione in albi professionali specifici per quell'incarico		3 punti
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza	0,5 per ogni pubblicazione	2 punto
Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente	1 punto per ogni progetto	3 punti

Art. 7 – Tempi e modalità dei ricorsi

1. I concorrenti (Avviso di selezione interna e Bando per gli esterni) hanno facoltà di produrre ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione scolastica entro i 5 gg. lavorativi consecutivi la pubblicazione della graduatoria emanata dall'Istituto.

2. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto: il ricorso va esclusivamente prodotto , *brevi manu* o trasmesso allo stesso a mezzo posta certificata all'indirizzo piic84200n@pec.istruzione.it o inviato per A/R. In quest'ultimo caso fa fede la data di acquisizione da parte dell'Istituto.

3. I ricorsi sono esaminati dal Dirigente scolastico, coadiuvato dalla Commissione di cui all'art. 5, c. 6 del presente Regolamento.

Art. 8 – Esclusione dalla partecipazione agli Avvisi di selezione interna e/o bandi di selezione esterna

1. Sono escluse dalla partecipazione agli Avvisi/Bandi le domande:

a) pervenute oltre i termini stabiliti;

b) non compilate come richiesto;

c) incomplete;

d) non corredate dalla documentazione richiesta nell'Avviso\Bando e nel presente Regolamento;

e) prive della sottoscrizione autografa.

2. Il Personale interno è escluso dal Bando, avendo accesso prioritario all'Avviso di Selezione interna, o in casi di volta in volta specificati.

Art. 9 – Condizioni per la stipula dei contratti

L'istituzione scolastica conferisce incarichi o contratti individuali a collaboratori esterni ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.I. n. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente dell'Istituto, per inesistenza di specifiche competenze professionali, indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro e in presenza dei seguenti presupposti:

- ✓ l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obbiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente.
- ✓ l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- ✓ la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- ✓ devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

E' fatto divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrino nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.
I contraenti a cui conferire l'incarico saranno selezionati dal Dirigente Scolastico e/o un suo sostituto ufficiale, sentito il docente referente di progetto o apposita commissione all'uopo nominata che procede alla selezione del contraente mediante valutazione comparazione dei curricula.
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva delle domande presentate e onde valutarne l'idoneità.
L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché completamente rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico in un particolare progetto.
L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico.
Nei dieci giorni successivi lavorativi al termine dell'avviso o del bando, il Dirigente Scolastico pubblica sul sito dell'Istituto la graduatoria provvisoria degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 giorni lavorativi consecutivi.
In caso di assenza di ricorsi e trascorsi i 5 giorni la graduatoria diventa definitiva. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso. Entro i 10 gg. successivi lavorativi, dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Dirigente Scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul sito dell'Istituto nell'apposita sezione di "Albo on-line".

Art. 10 – Il docente madrelingua

Nei corsi riservati all' insegnamento delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti "madrelingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena

padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- ✓ il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
- ✓ il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madrelingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.
Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi di tali certificati sono il TEFL (teaching English as a foreign language), il TESL (teaching English as a second language) ed il TESOL (English for speakers of other languages) o attestati simili per le altre lingue.
L'obbligatorietà del docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per il P.O.N. – FSE ; tuttavia si raccomanda una scelta oculata delle competenze del docente anche per gli altri progetti.

Art. 11 – Determinazione del compenso

I criteri per la determinazione del compenso all'esperto sono, come base di riferimento, quelli relativi a:

1. CCNL vigente per il personale esperto interno;
2. Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n° 2 del 2/2/2009;
3. Decreto Interministeriale n. 326 del 12/01/1995.
4. Circolare Ministero del Lavoro n. 101 /97.
5. Linee Guida PON – FSE 2014-2020 definite per il personale esperto interno ed esterno, applicabile ai soli progetti finanziati con i fondi comunitari europei;
6. Linee Guida e indicazioni specifiche definite per il personale esperto interno ed esterno, applicabili ai soli Progetti finanziati dagli Enti locali erogatori

La Determinazione del compenso comprensivo di tutti gli oneri è così definito:

Tipologia	Tetto max lordo dipendente
Ore aggiuntive di insegnamento/interventi con gli alunni	€ 35,00
Ore aggiuntive non di insegnamento	€ 17,50
Coordinamento e docenza corsi di formazione	€ 41,32
Coordinamento e docenza corsi di formazione personale universitario	€ 51,65
Assistenza tutoriale per lavori di gruppo	€ 25,82
Esperto/Tutor/figura aggiuntiva progetto PON	Costi standard definiti nell'avviso

Nell'ambito di detti criteri il Dirigente Scolastico, avvalendosi dell'istruttoria del DSGA, determina di volta in volta il corrispettivo per i singoli contratti conferiti.
Sono escluse le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini che prevedono minimi inderogabili.
Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
Agli esperti interni ed esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Il compenso è comprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri previsti per l'espletamento dell'incarico; e viene erogato dietro presentazione di fattura elettronica e a seguito dell'accertamento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Art. 12 -Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'Incarico

1. Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

4. Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il D.S. ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l'applicazione di penali o l'utilizzo di clausole risolutive espresse.

5. Il dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 13 - Stipula del contratto e della lettera di Incarico

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all'esito della procedura comparativa.

2. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:

a. parti contraenti;
b. oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
c. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
d. corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;
e. modalità e tempi di corresponsione del compenso;
f. luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
g. previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
h. possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere *ad nutum* dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
i. previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
j. informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
k. disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
l. dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

3. Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:

a. durata dell'Incarico;
b. oggetto dell'Incarico;
c. obblighi derivanti dall'espletamento dell'Incarico;
d. indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

Art. 14 - Obblighi fiscali e previdenziali

1. Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

2. Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.

Art. 15 - Controllo preventivo della Corte dei Conti

1. L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- bis) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

2. Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli Incarichi oggetto del presente Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).

Art. 16 - Obblighi di trasparenza

1. L'Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.

2. In caso di Incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2013.

3. Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

4. Rispetto a quest'ultima tipologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell'Incarico e per i tre anni successivi:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'Incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

5. L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

Art. 17 - Modifiche al presente Regolamento

1. Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.

2. Il presente Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore afar data dall' approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, sezione Regolamenti e in Amministrazione Trasparente/Atti Generali.

ADOTTATO dal CONSIGLIO di ISTITUTO in data 24/11/2023 – DELIBERA N. 86